

## **TI\_GERICHTE 15.2011.46 vom 20. Januar 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-01-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2011.46](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2011.46)

FR: TI\_GERICHTE 15.2011.46 du 20 janvier 2012

IT: TI\_GERICHTE 15.2011.46 del 20 gennaio 2012

### **Regeste**

Realizzazione di oggetti d'arte o d'antiquariato

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Per l'art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann , SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116).

#### **E. 2**

Il cpv. 2 dell'art. 125 LEF prescrive che " la forma della pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale". Ratio della norma è di conseguire il maggior ricavo possibile, nell'interesse dei creditori e del debitore. Nel caso in cui vengano realizzati oggetti d'arte o d'antiquariato, la pubblicazione deve avvenire in modo che la cerchia dei potenziali interessati possa essere informata dell'asta. In un caso del genere la comunicazione dell'asta unicamente presso il luogo dell'incanto è contraria alla legge (cfr. DTF 45 III 86 s.; Rutz/Rozh , Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 2a edizione, Basilea 2010, n. 5 ad art. 125). La realizzazione anche di oggetti d'arte incombe di principio all'autorità di esecuzione: solo quando, per circostanze speciali, una vendita ai pubblici incanti apparisse del tutto inadeguata, si giustifica di incaricare una ditta specializzata in vendite all'asta (cfr. DTF 115 III 52 ss.).

#### **E. 3**

Decisivo è l'apprezzamento dell'ufficiale, la cui latitudine di giudizio trova giustificazione nella sua migliore conoscenza della realtà locale e nell'esperienza acquisita in tale funzione ( Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008 , § 27 m. 24; Fritzsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht. vol. I, Zurigo 1984, § 8 m. 19 e § 30 m. 3).

#### **E. 4**

È quindi compito dell'organo d'esecuzione stabilire le modalità di vendita, determinare le comunicazioni contenute nelle condizioni d'asta, che possono essere rese note anche solo verbalmente in sede di asta pubblica ( Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I I, Losanna 2000 , n. 22 ad art. 125) e non devono fare oggetto di pubblicazione, stabilire dove debbano trovarsi i beni oggetto di realizzazione

al momento del pubblico incanto.

#### **E. 5**

Trattandosi di giudizio di opportunità, l'Autorità di ricorso si impone uno stretto riserbo. Pur potendo sostituire il suo apprezzamento a quello dell'ufficio che ha espresso l'atto impugnato, essa si scosterà dalla decisione dell'Ufficio in sostanza solo quando lo esigano interessi superiori di coordinamento (cfr. Cometta, La procedura di ricorso avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in BLSchK 1989, p. 47).

#### **E. 6**

Nel caso di specie con avvisi del 15 aprile 2011, regolarmente pubblicati sul foglio ufficiale cantonale, l'Ufficio ha fissato per il 16 maggio 2011 la vendita di 15 quadri e per il 17 maggio 2011 la vendita ai pubblici incanti di ulteriori 15 dipinti di proprietà dell'escusso. Il ricorrente allega quali circostanze che giustificerebbero l'assegnazione del mandato vendita ad una casa d'aste il fatto che i beni da realizzare sono rappresentati da quadri di grande valore patrimoniale e artistico che necessiterebbero di una vendita con l'intermediazione di una casa d'aste svizzera, atteso che un incanto pubblico non rappresenterebbe il miglior modo di procedere per ottenere il ricavato più alto possibile, vista la limitatezza del mercato d'arte locale. Tali motivi non costituiscono circostanze eccezionali tali da imporre all'Ufficio di incaricare della vendita una casa d'aste. Infatti le sole circostanze che gli oggetti d'arte pignorati siano di valore non irrilevante e che il mercato locale possa apparire limitato, non costituiscono motivo per far apparire la rinuncia alla vendita da parte di una casa d'aste del tutto inadeguata. Tanto più che la limitatezza del mercato locale potrebbe essere facilmente attenuata dall'Ufficio e, in particolare, dal debitore stesso mediante la pubblicizzazione dell'asta nei modi adeguati sia nella Svizzera interna che nella vicina Italia. Anzi nelle predette circostanze l'assegnazione della vendita ad una casa d'aste verrebbe a ledere il principio secondo cui la realizzazione debba essere operata dall'Ufficio di esecuzione. La realizzazione tramite una casa d'aste non dovrebbe poi causare costi di realizzazione superiori a quelli fissati dalla OTLEF (DTF 103 III 45), circostanza che difficilmente si realizzerebbe considerato che esse richiedono, oltre alla rifusione delle spese di trasporto, assicurazione e riproduzione, una percentuale sulla vendita (cfr. scritto 30 novembre 2010 di \_\_\_\_\_). Solo con l'accordo dei creditori una violazione di questo principio potrebbe entrare in considerazione (DTF 105 III 70f). Nella fattispecie il creditore però con le osservazioni al ricorso si è chiaramente opposto ad un tale modo di procedere. Ne consegue che l'Ufficio, indicando la vendita di parte dei beni pignorati ai pubblici incanti, ha agito correttamente e nessun rimprovero può essere sollevato nei suoi confronti.

#### **E. 7**

Da quanto precede discende che il ricorso è respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 116 cpv. 1, 125 cpv. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ PA 1, \_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_ PA 2, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1, \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.